

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa per il mese di luglio 1994 il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

Per il mese di luglio 1994, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Prezzo minimo: 11,60 ECU/100 kg netti.

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽⁴⁾; che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati per il mese di luglio 1994 dal regolamento (CE) n. 1487/94 del Consiglio⁽⁵⁾ e ridotti del regolamento (CE) n. 1546/94 della Commissione⁽⁶⁾;

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il mese di luglio 1994, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Compensazione finanziaria: 7,23 ECU/100 kg netti.

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 1.⁽⁶⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.